

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0009845/SSN del 12/07/2018

SISAC

fax 06.5408282

Pec: <u>segreteriatecnica@pec.sisac.info</u>

FIMMG

Pec: fimmg@legalmail.it

SNAMI

Pec: snami@pec.snami.org

SMI

Pec:

segreterianazionale@sindacatomedicit

aliani.it

Intesa Sindacale

Fax: 06.6865445

Mail: info@simetsind.it

Ministro della Salute

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE VIA FAX/PEC

Pos. 848/18 Delibera n. 18/2/8

Comunico che la Commissione, nella seduta del 5 luglio 2018, su proposta della Professoressa Orsola Razzolini, Commissario delegato per il settore, ha adottato la seguente delibera:

Valutazione di idoneità dell' "Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della Medicina generale)", stipulato, in data 29 marzo 2018, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale (Segreterie nazionali).

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Professoressa Orsola Razzolini,

PREMESSO

che, con nota del 3 aprile 2018 (atto pervenuto in pari data), la SISAC trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneità da parte della Commissione, il testo di un' "Ipotesi di Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della Medicina generale", stipulato in data 29 marzo 2018;

che la Commissione, in data 27 aprile 2018, provvedeva a trasmettere la predetta Ipotesi di Accordo alle Associazioni dei Consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'articolo 13, comma1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 10 giorni;

che, decorso il termine di 10 giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'Associazioni dei Consumatori;

che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del Codice presentato;

CONSIDERATO

che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 1, definisce, quale servizio pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita e alla salute;

che, conseguentemente, l'attività svolta dai Medici di medicina generale, in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario Nazionale, deve essere assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'articolo 2 (divenuto articolo 2-bis della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;

che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalità di effettuazione degli scioperi, l'Accordo citato, allegato alla

presente delibera, quale parte integrante della stessa, risulta sostanzialmente conforme alla preesistente regolamentazione, attualmente vigente, nel settore sanitario;

che, in particolare, l'"Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della Medicina generale" contiene:

- l'indicazione di un preavviso di "almeno dieci giorni" per le astensioni dei Medici di medicina generale in regime di convenzionamento con il SSN, nonché la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 4, comma 1);
- la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell'astensione, al fine di evitare il c.d. "effetto annuncio" (art. 4, comma 1);
- la precisa indicazione delle modalità di svolgimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 5);
- la determinazione, in 48 ore, della durata massima della prima azione di sciopero (art. 3, comma 4, lett. a));
- la determinazione, in 72 ore, della durata massima delle azioni di sciopero successive alla prima, con la specifica che se effettuate a ridosso di giorni festivi, non potranno superare le 24 ore (art. 3, comma 4, lett. b));
- la previsione, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino di utenza, da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, di un intervallo minimo di 48 ore tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva (art. 4, comma 4, lett. e));
- l'individuazione dei periodi di franchigia come di seguito indicati (art. 4):
 - ✓ mese di agosto,
 - ✓ nei cinque giorni che precedono e seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie,
 - ✓ dal 23 dicembre al 7 gennaio,
 - ✓ dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l'astensione (art. 3, comma 1);

che l'insieme delle norme contenute nell'Accordo stipulato, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dal lavoro dei Medici di Medicina Generale, si può

ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

che tuttavia la prima parte del punto 2 dell'articolo 6 deve essere modificata nei seguenti termini: "Allo scopo di conciliare il diritto individuale di astensione collettiva con le peculiari modalità di organizzazione delle prestazioni di lavoro autonomo dei medici pediatri convenzionati con il SSN ed evitare gravi disagi organizzativi che potrebbero incidere negativamente sull'erogazione delle prestazioni indispensabili";

che per tale ragione la Commissione invita le parti stipulanti ad effettuare tale modifica entro la fine dell'anno 2018;

VALUTA IDONEO

in tutte le sue parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'allegato "Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della Medicina generale", stipulato, in data 29 marzo 2018, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale (Segreterie nazionali), che costituisce parte integrante della presente delibera;

DISPONE

la comunicazione della presente delibera alla SISAC, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale, al Ministro della Salute (con invito all'inoltro ai competenti Assessorati regionali), nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DISPONE, INOLTRE,

la pubblicazione dell' "Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della Medicina generale" e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l'inserimento dei predetti atti sul sito Internet della Commissione.

IL PRESIDENTE

Prof Giuseppe Santoro, Passarell